

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O. del Verbano Cusio Ossola con sede Legale in Omegna, Via Mazzini, 117, C.A.P 28887 (VB), Città OMEGNA, codice fiscale n. 00634880033 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata per DELEGA del Direttore Generale dal Dr. Renzo Sandrini, nato ad Omegna, il 04/10/1953.

E

La "Scuola di Psicoterapia IRIS-Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi" Ente gestore Individuo e Sistema S.r.l., codice fiscale e partita IVA 05175070969, con sede legale a Milano (MI) Via Valparaiso, 10/6 25 C.A.P. 20123, rappresentata dalla Dott.ssa Gloriana Rangone nata a Novi Ligure il 8/10/1953, Legale Rappresentante della Scuola stessa

PREMESSO

Che la normativa vigente, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 di avviare i tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/97, n. 196, l'Ente Ospitante si impegna, compatibilmente con le attività di servizio, ad accogliere presso le sue strutture fino a n. 5 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della scuola, ai sensi dell'art. 5 del DM 142/98 attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Gli allievi saranno accolti secondo gli indirizzi formativi stabiliti dalla convezione tipo e con i progetti formativi approvati e sostenuti da professionisti di pari qualifica.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/97, comma 1) lettera d) non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'Ente Ospitante garantisce alla **Scuola** il rispetto del limite numerico previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto attuativo del Ministero del Lavoro n. 142/98.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore in veste di responsabile didattico-organizzativo, indicato dall'Ente Ospitante
4. Per ciascun tirocinante inserito, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio,
 - le strutture aziendali in cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.



Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Lgs 81/2008)
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio ai sensi del D.To L.vo 196/2003 del 30/6/2003;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 4

La scuola assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed alla *Scuola*.

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08, gravino sul Soggetto ospitante.

I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Sarà cura del Soggetto stesso fornire la formazione, l' informazione e tutti i mezzi necessari per l' espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l' igiene nei luoghi di lavoro.

Art. 5

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e validità per un periodo di quattro anni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza a mezzo raccomandata. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

Art. 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li,

**Per La Scuola di Psicoterapia
(Dott.ssa Gloriana Rangone)**

.....
Omegna, li,

**Per La A.S.L. V.C.O.
(Dr. Renzo Sandrini)**

.....
.....
.....
.....